

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sul lavoro volontario a tempo parziale*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 gennaio 1982)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 18 dicembre 1979 ⁽¹⁾ sulla ristrutturazione del tempo di lavoro, ha dichiarato in relazione al lavoro a tempo parziale che «deve essere volontario, accessibile agli uomini e alle donne e non deve essere imposto alle persone che desiderano lavorare a tempo pieno»;

considerando che il Parlamento, nella risoluzione del 17 settembre 1981 ⁽²⁾ sull'occupazione e sulla ristrutturazione del tempo di lavoro, afferma, in relazione al lavoro a tempo parziale, che «questa forma di organizzazione di lavoro deve essere il frutto di una scelta volontaria» e «che si deve impedire che siano favorite le discriminazioni»;

considerando che, sebbene il lavoro a tempo parziale sia diventato una realtà del mercato del lavoro, devono essere ancora adottate le misure che garantiscano ai lavoratori a tempo parziale gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno, tenendo conto tuttavia della specificità di tale lavoro;

considerando che il presente strumento è inteso ad integrare, in materia di lavoro a tempo parziale, la normativa esistente sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne;

considerando che sussistono differenze considerevoli tra le disposizioni vigenti negli Stati membri della Comunità riguardo all'attuazione del principio della non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, e che tali differenze possono distorcere la concorrenza tra le imprese e incidere sul funzionamento del mercato comune,

considerando che, di conseguenza, è necessario porre rimedio a questa situazione con il ravvicinamento delle legislazioni nel progresso, ai sensi dell'articolo 117 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si riferisce al lavoro a tempo parziale.

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

- *orario normale di lavoro*: il normale orario di lavoro per una determinata categoria di lavoratori stabilito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dagli accordi stipulati a livello dello stabilimento o dell'impresa;
- *lavoro a tempo pieno*: un'attività regolare svolta nel normale orario di lavoro;
- *lavoro a tempo parziale*: un'attività regolare per la quale il datore di lavoro e il lavoratore concordano un orario lavorativo più breve rispetto alla normale durata del lavoro;
- *lavoratore a tempo pieno (tempo parziale)*: il lavoratore che concorda con il proprio datore di lavoro un orario di lavoro a tempo pieno (a tempo parziale).

⁽¹⁾ GU n. C 2 del 4. 1. 1980.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 12. 10. 1981.

Articolo 2

I lavoratori a tempo parziale non saranno oggetto di discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, le norme in materia di licenziamento, il diritto alla partecipazione attiva e passiva alle istituzioni rappresentative dei lavoratori e l'accesso alla formazione professionale, alla promozione, alle attrezzature di carattere sociale e all'assistenza medica.

Tale principio è denominato in appresso «principio della non discriminazione».

Articolo 3

I lavoratori a tempo parziale non sono esclusi dai regimi legali e professionali di sicurezza sociale.

I loro contributi e le prestazioni ottenute da tali regimi sono calcolati secondo la stessa base fissata per i lavoratori a tempo pieno, tenendo conto della durata del lavoro e/o delle retribuzioni percepite.

Gli stati membri possono non applicare le disposizioni del paragrafo 1 ai lavoratori il cui orario di lavoro o la cui retribuzione siano inferiori alla soglia richiesta per fruire dei regimi legali e professionali di sicurezza sociale.

Articolo 4

1. La retribuzione, le indennità per ferie, le indennità di licenziamento e la liquidazione dei lavoratori a tempo parziale sono stabilite secondo le stesse basi fissate per i lavoratori che occupano un posto equivalente a tempo pieno, proporzionalmente alla rispettiva durata del lavoro.

2. Il principio della proporzionalità, di cui al paragrafo 1, non pregiudica la facoltà degli Stati membri di riservare ai lavoratori a tempo pieno misure più favorevoli, mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, o mediante disposizioni figuranti in contratti collettivi o in accordi.

Articolo 5

La natura del lavoro, la durata del lavoro e le sue modalità di ripartizione nel tempo sono fissate per iscritto fra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Articolo 6

I lavoratori a tempo parziale che desiderino occupare o riprendere un posto a tempo pieno, o i lavoratori a tempo pieno che desiderino occupare o riprendere un posto a tempo parziale nella stessa azienda, hanno la precedenza, nell'attribuzione di un posto che ri-

sponda alla loro qualificazione o esperienza professionale, rispetto alle persone che non lavorano nell'azienda.

Articolo 7

I lavoratori a tempo parziale devono essere presi in considerazione nella determinazione del numero degli effettivi dell'impresa, per lo meno in proporzione al loro orario di lavoro, in particolare al fine di determinare gli obblighi sociali dell'impresa collegati al numero di dipendenti.

Articolo 8

Il ricorso al lavoro a tempo parziale rientra nell'ambito delle procedure di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, quali queste sono in vigore per il lavoro a tempo pieno negli Stati membri.

Articolo 9

1. Sono abrogate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della non discriminazione.

2. Sono nulle, o possono essere annullate, le disposizioni contrarie al principio della non discriminazione che figurano nei contratti collettivi o individuali di lavoro.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entro due anni a decorrere dal termine previsto all'articolo 10, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione, da presentare al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.